

Società Italiana di Economia
Consulta delle Associazioni Scientifiche di Area Economica (Casa-Econ)
Società Italiana di Statistica

Al Garante per la Protezione dei Dati Personali
Al Presidente ISTAT

Ricerca economica e accesso ai dati.
Un documento della Società Italiana di Economia,
delle Associazioni scientifiche di area economica aderenti a Casa-Econ
e della Società Italiana di Statistica

Novembre 2023

In questa fase storica in particolare, la ricerca empirica basata sull'analisi dei dati è indispensabile per la corretta valutazione di impatto delle politiche pubbliche e per la formulazione di proposte di policy "evidence based" robuste, in linea con la più recente cultura dei dati. Il presente documento espone le principali problematiche riscontrate nell'accessibilità ai dati e propone, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento o GDPR), di promuovere, in linea con la prassi seguita in altri paesi membri dell'UE, un più accurato bilanciamento tra ricerca scientifica e protezione dei dati personali. I problemi che si intendono segnalare sono legati prevalentemente a due aspetti.

Il primo nasce da una considerazione che evidenzia un inevitabile trade off tra uso efficace di dati per la formulazione di politiche evidence-based e il diritto alla protezione dei dati personali.

Infatti, siccome un dato è definito personale anche quando identifica indirettamente una persona fisica, di fatto, oggi, tenuto conto dello stato dell'arte e dell'ampia disponibilità dei "mezzi ragionevoli", ogni dato trattato può essere ricondotto a un dato personale. Ciò è vero, in teoria, anche quando è "ragionevolmente difficile" per l'analista risalire all'interessato con le informazioni di cui dispone o di cui potrebbe disporre. In altri termini, mentre la preoccupazione di violare il Regolamento è largamente condivisibile quando ci si riferisce ad informazioni puntuali come, ad esempio, la data di nascita o il preciso indirizzo di residenza, in molte altre circostanze, affinché si possa effettivamente determinare una violazione dell'anonimato dei soggetti coinvolti, è necessario che chi effettua l'incrocio di diversi dati sia in possesso di informazioni specifiche provenienti da altra fonte che qualificano specifiche attività o caratteristiche dell'individuo (es. momento esatto di accesso a uno specifico servizio), che tipicamente non possiede.

D'altra parte, lavorare su dati pseudonimizzati (o anonimi) o su dati fortemente aggregati limita fortemente, di fatto, quelle analisi raffinate utili oggi al decisore pubblico.

Il secondo aspetto fa riferimento alla necessità di ottenere il consenso all'utilizzo da parte del soggetto a cui i dati si riferiscono, che sia specifico rispetto al singolo obiettivo di ricerca. Anche tale forte esigenza di tutela del soggetto coinvolto appare largamente condivisibile quando lo studio ha obiettivi interventistici di carattere prospettico. Meno evidente è l'obiettivo di tutela che si vuole così perseguire quando l'obiettivo analitico ha carattere retrospettivo. Tanto più che nella maggior parte dei casi, la necessità di raccogliere il consenso su base individuale pregiudica alla radice le possibilità di svolgere attività di ricerca basata su dati retrospettivi. Tale approccio caratterizza molti ambiti disciplinari e tipicamente prevede l'utilizzo di banche dati di carattere amministrativo, in cui la

sensibilità dell'informazione è molto inferiore rispetto alla ricerca clinica. Per altro, il ricercatore si trova spesso di fronte ad interlocutori istituzionali, titolari dei dati, che a loro volta si sentono limitati da vincoli e incertezze sulla possibilità di usare i dati per le finalità proprie dell'ente. Le modalità operative appaiono oggi compromesse al punto che risulta talvolta difficile accedere anche a dati in forma aggregata, a meno che il livello di aggregazione non così ampio da rendere nella pratica inutilizzabile il dato per finalità di ricerca.

Di fronte a questa situazione il ricercatore vive la difficoltà di vedere in qualche misura travisata la natura della propria attività che non è, anche sotto il profilo etico, affatto motivata da obiettivi di violazione dei più che legittimi diritti individuali alla tutela dei propri dati personali o dallo sfruttamento a fini non-istituzionali delle informazioni di cui viene in possesso. Al contrario, è motivato dalla volontà di contribuire ad un avanzamento delle conoscenze dei fenomeni sociali anche, e soprattutto, con il fine primario di migliorare gli interventi a primaria tutela delle popolazioni coinvolte.

Rigide limitazioni alla possibilità di accedere a dati individuali e incrociare differenti banche-dati hanno conseguenze negative sulla capacità di svolgere una corretta valutazione di impatto delle politiche pubbliche e una adeguata formulazione di proposte di policy "evidence based". Rigide limitazioni possono anche incidere negativamente sulla competitività della ricerca condotta in Italia su fenomeni italiani nel contesto europeo della ricerca. In altri Paesi EU si beneficia, infatti, in molti casi della possibilità di fare ampio uso non solo di singole basi dati, ma si permette anche di incrociare basi dati diverse al fine di rispondere più efficacemente alle esigenze conoscitive dei fenomeni oggetto di indagine.

In questo senso, sembrano emergere interpretazioni fortemente eterogenee del GDPR, il cui l'Articolo 89 ("*Safeguards and derogations relating to processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes*") ammette possibilità di deroghe per finalità di ricerca e pubblico interesse. Per i soggetti istituzionalmente designati all'attività di ricerca risulta perciò fortemente penalizzante che ben poco rilievo sembri essere assegnato a valori altri rispetto alla privacy.

In un contesto in cui è consolidata la convinzione che l'analisi rigorosa dei dati e una loro ampia condivisione nella comunità scientifica costituiscono fattore fondamentale per realizzare avanzamenti della conoscenza in grado di assicurare importanti ricadute sociali, le problematiche sopra descritte rischiano di rappresentare una limitazione particolarmente grave a livello nazionale. Le ricadute riguarderanno sicuramente la competitività del sistema nazionale della ricerca e già ora mettono a rischio la possibilità di conseguire finanziamenti internazionali o di raggiungere gli obiettivi fissati per finanziamenti già ottenuti.

Si ritiene fondamentale che, pur preservando il più possibile i principi espressi all'art. 5 del Regolamento, gli stessi vengano bilanciati secondo criteri di ragionevolezza, riconoscendo l'importanza anche di altri valori che la ricerca può portare, dando così una più equilibrata attuazione del Regolamento Europeo nell'ambito della ricerca.

Per informazioni e contatti: Società Italiana di Economia – sie@uniupm.it